PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Unità Operativa Tutela delle Acque

Pratica n. 1654/2023

All'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
PRATO DELLA FIERA, 23
31100 TREVISO (TV)
ORDINE.TREVISO@INGPEC.EU

All'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
PRATO DELLA FIERA, 21
31100 TREVISO (TV)
OAPPC.TREVISO@ARCHIWORLDPEC.IT

All'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE DEL VENETO
RIVIERA XX SETTEMBRE, 23
30171 MESTRE (VE)
GEOLOGIVENETO@PEC.EPAP.IT

Al COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
VIA PIAVE 15
31100 TREVISO (TV)
COLLEGIO.TREVISO@GEOPEC.IT

All'ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
VIA DELLA QUERCIA, 2B
31100 TREVISO (TV)
ORDINEDITREVISO@PEC.CNPI.IT

OGGETTO: DECRETO DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA N. 378 DEL 30/09/2022 E NOTA INTERPRETATIVA DELLA REGIONE DEL VENETO N. 284474 DEL 25/05/2023 CIRCA LA COMPETENZA ALL'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTI A SONDE GEOTERMICHE.

Nell'ottica della continua semplificazione delle procedure autorizzative inerenti agli impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, il Ministero della Transizione Ecologica, come allora denominato, ha emanato il decreto citato in oggetto (pubblicato in G.U.R.I. n. 241 del 14/10/2022), il quale prevede, per la realizzazione degli impianti di geoscambio a sonde geotermiche, i seguenti casi:

1. regime di Edilizia libera: per impianti con potenza inferiore a 50 kW e sonde orizzontali posate alla massima profondità di 2 m o, se verticali, con massimo sviluppo di 80 m, purché a servizio di edifici esistenti (art. 3, comma 1);
2. ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): per impianti con potenza inferiore a 100 kW e sonde orizzontali posate alla massima profondità di 3 m o, se verticali, con massimo sviluppo di 170 m (art. 3, comma 2).

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BUSONI SIMONE il 18/08/2023 10:18:59
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2023 / 49298 del 18/08/2023

Giova ricordare che il Piano di Tutela delle Acque (PTA), al comma 3 dell'art. 31, individua la Provincia come ente preposto al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso a prescindere da qualsiasi configurazione geometrica o di potenza da installare.

Ora, con nota n. 284474/2023 qui allegata, la Regione ha inteso chiarire il riparto delle competenze alla luce del già citato decreto ministeriale, specificando che permane in carico alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione per gli impianti di geoscambio:

- con potenza pari o superiore a 100 kW, in ogni caso;
- eccedenti, per profondità di posa o di sviluppo verticale, le caratteristiche geometriche indicate all'art. 3 del decreto ministeriale in parola, qualunque sia la loro potenza;
- ubicati nell'ambito di uno dei comuni indicati negli Allegati E1 ed E2 alle norme tecniche del PTA (https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/tutela-risorsa-idrica), indipendentemente dalla loro potenza e dalla configurazione delle sonde.

Restano, così, nella sfera comunale, in regime di edilizia libera o di PAS, gli impianti previsti dall'art. 3 del decreto più volte menzionato **E** che non ricadano nel territorio di uno dei comuni elencati negli allegati E1 ed E2 del PTA.

Con l'occasione si reputa utile rammentare che:

- la Provincia di Treviso si è da tempo dotata di uno specifico regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso, di cui si vuole sottolineare la necessità di concludere la pratica di autorizzazione con l'invio della documentazione di fine lavori prevista all'art. 9 del regolamento stesso, il cui testo è scaricabile al seguente *link*:

  https://www.provincia.treviso.it/index.php/it/statuto-e-regolamenti/444-regolamentosondegeotermiche/file

- l'autorizzazione di questa tipologia di impianti nell'ambito dei comuni sottoposti a tutela per effetto dell'art. 40 del PTA (Allegati E1 ed E2) è subordinata all'attestazione della non interferenza del sistema di scambio termico con gli orizzonti degli acquiferi protetti, resa a conclusione di una relazione geologica, a firma di un Geologo, da allegare all'istanza, così come disposto dalla DGRV n. 225/2016, scaricabile al seguente *link*:

  https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=318550

Dal momento che la progettazione degli impianti di cui si è trattato spesso coinvolge figure professionali rappresentate da codesti Ordini/Collegi, si è reputato utile fornire le predette informazioni anche se probabilmente già note.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente
BUSONI SIMONE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da BUSONI SIMONE il 18/08/2023 10:18:59
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2023 / 49298 del 18/08/2023

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso - P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265
Tel. +39 0422 6565
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it - www.provincia.treviso.it

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 25/05/2023 Protocollo N° 0284474 Class: H.400.03.1 Fasc2 Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 378 del 30/09/2022 (G.U. n. 241 del 14/10/2022). **Chiarimenti sulla competenza per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di impianti geotermici a circuito chiuso di potenza fino a 100 kW.**

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 30187 del 26/05/2023

Alla Provincia di Belluno
PEC: provincia.belluno@pecveneto.it

Alla Provincia di Padova
PEC: protocollo@pec.provincia.padova.it

Alla Provincia di Rovigo
PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Alla Provincia di Treviso
PEC: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

Alla Città Metropolitana di Venezia
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Alla Provincia di Verona
PEC: provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Alla Provincia di Vicenza
PEC: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani – Veneto
PEC: anciveneto@pec.it

p.c. Alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa
U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive

Alla Direzione Ricerca, Innovazione
e competitività energetica
U.O. Infrastrutture energetiche e autorizzazioni

L'art. 3 del Decreto Ministeriale in oggetto ha semplificato le procedure di autorizzazione alla realizzazione di impianti geotermici a circuito chiuso con potenza fino a 100 kW, mettendo in capo ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni dei suddetti impianti e facendoli rientrare nel regime dell'edilizia

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434
pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – http:// www.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 ***Codice Univoco Ufficio X343L6***
P.IVA 02392630279

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 30187 del 26/05/2023

libera (per quelli con potenzialità inferiore a 50 kW, profondità, se verticali, di 80 m e, se orizzontali, di 2 m dal piano campagna, e al servizio di edifici già esistenti senza che ne siano alterate le caratteristiche ai sensi dell'art. 3, c. 1, lettera c) o nella Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 28/2011 (per quelli con potenzialità inferiore a 100 kW, profondità, se verticali, di 170 m e, se orizzontali, di 3 m dal p.c).

Al riguardo si evidenzia che, come noto, il comma 3 dell'art. 31 del vigente Piano Tutela delle Acque (PTA) approvato con DCR 107/2009 e ss.mm.ii. demanda alle Province il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedono movimentazione di acqua di falda, ai fini della protezione delle acque sotterranee.

Ciò premesso, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute da alcune amministrazioni provinciali e dei successivi approfondimenti condotti in collaborazione con gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, si ritiene opportuno fornire il seguente orientamento interpretativo al fine di garantire, nelle more dell'aggiornamento del PTA (i cui lavori sono stati avviati con DGRV n. 1690/2022), un'uniforme approccio dell'applicazione della norma di cui trattasi su tutto il territorio regionale.

Va altresì sottolineato che le novità introdotte dalla normativa sopravvenuta in materia di geotermia devono necessariamente integrarsi con le misure vigenti adottate dalla pianificazione regionale per quanto concerne la tutela della risorsa idrica con particolare riferimento a quella idropotabile.

Nel caso specifico in attuazione del PTA, la DGR 225/2016, recante "Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del PTA", prevede specifici criteri in caso di installazione di sonde geotermiche nei comuni ove sono presenti gli acquiferi tutelati ai sensi del medesimo articolo ed elencati negli allegati E1 ed E2 del Piano, indipendentemente dalla potenza dell'impianto: infatti, come evidenziato nelle suddette linee guida, le sonde geotermiche a circuito chiuso devono essere valutate *"per la loro potenziale interferenza con la qualità delle acque di falda in relazione a possibili anomalie in sede di posa ed esercizio, nonché, in via secondaria, a modifiche termiche"*.

In tale contesto appare opportuno sottolineare che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011 le procedure semplificate per gli impianti in oggetto, fanno comunque salve:

a) la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche per gli impianti che rientrano in regime di edilizia libera (vedasi art. 6, c. 11 del medesimo D. Lgs. 28/2011);

b) le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti nonché i regolamenti edilizi vigenti per gli impianti a cui dovrà essere applicata la PAS (vedasi art. 6, c. 2 del medesimo D. Lgs. 28/2011). Ciascuno degli strumenti urbanistici sopraindicati dovrà comunque tenere conto della normativa e dalla pianificazione in materia di tutela della risorsa idrica comprese le norme previste dal Piano di Tutela Acque regionale.

Pertanto in attuazione del citato decreto ministeriale, sulla base della normativa regionale sovraordinata agli strumenti urbanistici comunali, nelle aree sottoposte a specifica tutela per le acque sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile (come individuate negli allegati E1 ed E2 del PTA) si ritiene che la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'installazione di sonde geotermiche continui ad essere posta in capo alle Province, sia per gli impianti con potenza superiore ai 100 kW, sia per quelli con potenza inferiore alla medesima soglia.

Nei comuni ove non sono invece presenti acquiferi tutelati, non si può che confermare la competenza delle Province, per gli impianti con potenzialità superiore ai 100 kW, e quella dei Comuni, per gli impianti con potenzialità fino a 100 kW secondo le procedure stabilite dal D.M. in parola.

Va infine ricordato che, ai sensi della DGR 225/2016, resta fermo il principio secondo cui l'acquifero va sempre considerato protetto per la porzione ricadente nella zona di rispetto come definita dall'art. 15 del PTA.

Distinti saluti

Il Direttore
- dott. Paolo Giandon -
(firmato digitalmente)

Provincia di Treviso - Protocollo Generale n 30187 del 26/05/2023

U.O. *Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque*
Il Direttore: ing. *Diego De Caprio*
P.O. *Piani e programmi per la tutela delle acque - Acque sotterranee e acque marine*:
dott.ssa Nicoletta Sanità – tel. *041 2792546* – e-mail: nicoletta.sanita@regione.veneto.it
3.Piani_Programmi\PTA\Pareri –Risposte a richieste sul PTA\COM_Competenza sonde geotermiche circuito chiuso

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82